



# COMUNE DI SALERNO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

Num. 0506

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL  
MERCATO ITTICO PROVVEDIMENTI

( Pro. n. 1996/00764 )

AL SETTORE  
DIREZIONE MERCATO ITTICO  
PER L'ESECUZIONE  
Il, ..... 26 MAR. 1996  
Il Segretario Generale

L'anno millenovecentonovantasei addì tredici del  
mese di marzo, alle ore 13.00, in SALERNO e nella sala  
delle adunanze del Palazzo Municipale, a seguito di avvisi,  
si è riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti :	DE LUCA Vincenzo	GUADAGNO Michele
RICCIARDI Ernesto	PERSICO Pasquale	SABINO Michele
EGIDIO Rosa	BARBIROTTI Dario	CUOMO Carlo

Sono assenti : MARTINO Fausto

Presiede l'adunanza DE LUCA Vincenzo Sindaco, partecipa  
alla seduta il Segretario Generale SALVATORE Fausto .

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell' adunanza,  
sentito il relatore DE LUCA Vincenzo, chiusa la discus-  
sione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta in  
oggetto integralmente retro riportata, munita dei pareri es-  
pressi ai sensi dell' art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142.

La votazione ha dato il seguente risultato:  
Unanimità espressa in forma palese.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di imme-  
diata eseguibilità della delibera. La votazione, espressa  
nelle forme di legge, ha dato il seguente risultato :  
Unanimità espressa in forma palese.

Del che è verbale

F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
SALVATORE Fausto

F.to IL PRESIDENTE  
DE LUCA Vincenzo

Si attesta che la presente deliberazione non comporta  
spesa.

F.to Il Ragioniere Capo

In continuazione di seduta

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che il Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 144 del 15 febbraio 1982, esaminata favorevolmente dal CO.RE.CO. nella seduta del 2 aprile 1987, verbale n.69, adotto' il Regolamento del Mercato ittico all'ingrosso del Comune di Salerno, sulla scorta della normativa di cui alla legge regionale n.13 del 1° aprile 1975 e del regolamento - tipo approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n.300/6 del 29 novembre 1978, pubblicata sul B.U.R.C. l'8 febbraio 1979;

Dato atto che la Giunta regionale, con la deliberazione n.3878 del 14 luglio 1987, approvo' il regolamento comunale, modificando l'art.7 secondo il dettato della citata l.r. n.13/1975;

- che la C.C.A.R. ha ammesso a visto la deliberazione regionale n.3878 del 14 luglio 1987 "nell'intesa che il regolamento in questione sia uniformato negli artt. 1, 17, 18, 19, 20 e 36 al Regolamento approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione n.300/6 del 29 novembre 1978";

Atteso che tale adeguamento si configura quale mera operazione di trasposizione dell'articolato regionale nel testo regolamentare comunale;

- che, trattandosi di atto di mera esecuzione, la presente rientra nella competenza giuntale e non ha bisogno di essere sottoposta nuovamente a controllo da parte del CO.RE.CO. o della Giunta regionale;

- che l'adozione dell'atto de quo si configura necessario in pssequio al disposto approvativo e per dare certezza testuale all'articolato regolamentare;

Acquisiti i pareri di cui all'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142;

### DELIBERA

1) Uniformare il testo del regolamento comunale per la disciplina del Mercato ittico all'ingrosso del Comune di Salerno, come in premessa specificato, al disposto di cui ai provvedimenti della Giunta Regionale della Campania e della C.C.A.R. innanzi citati.

2) Per l'effetto dare atto che il testo regolamentare risultante e' quello allegato alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale.

Ripartizione DIREZIONE MERCATO ITTICO  
Visto per la regolarità tecnica,  
secondo il parere espresso nella  
parte narrativa della presente  
deliberazione.

IL CAPO RIPARTIZIONE

~~Prodotto~~ ~~l'opera~~ si dichiara la  
regolarità contabile della presente  
proposta di deliberazione.

IL RAGIONIERE CAPO

Nulla da osservare in ordine alla legittimità della presente proposta sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/1990 n. 142.

IL Segretario Generale



# Comune di Salerno

MERCATO ITTICO INGROSSO

\*\*\*\*\*

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ALL'INGROSSO DEI  
PRODOTTI ITTICI.

\*\*\*\*\*

\* \* ELENCO ARTICOLI \* \*

ART.	PAG.
1 - Definizione del mercato	3
2 - Tipologia funzionale del mercato	3
3 - Istituzione e gestione del mercato	3
4 - Finalità	3
5 - Commissione di mercato	4
6 - Funzionamento e compiti della Commissione di mercato	6
7 - Direttore del mercato	7
8 - Compiti del Direttore del mercato	8
9 - Personale addetto al mercato	10
10 - Rilevazioni statistiche e prezzi	10
11 - Servizio di Polizia	11
12 - Servizio di pesatura e verifica del peso. Strumento di pesatura	11
13 - Gestione dei servizi	12
14 - Vigilanza igienico-sanitaria	13
15 - Servizio di facchinaggio	14
16 - Tariffe	16
17 - Cassa di mercato	16
18 - Responsabilità	16
19 - Venditori e compratori	17
20 - Commissionari, mandatari ed astatori	18
21 - Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'acquisto ed alla vendita	18
22 - Accesso al mercato	19
23 - Disciplina operatori e personale da essi dipendenti	19
24 - Destinazione ed assegnazioni dei posteggi e dei magazzini	20
25 - Carattere dell'assegnazione dei posteggi	21
26 - Gestione dei posteggi	22
27 - Uso dei posteggi e magazzini	22
28 - Termine e revoca delle assegnazioni	23
29 - Orario e calendario	24
30 - Ordine interno	25
31 - Circolazione dei veicoli	26
32 - Operazioni di vendita	26
33 - Vendita dei prodotti	27
34 - Norme per la commercializzazione. Ritiro dei prodotti	28
35 - Vendite per conto	29
36 - Certificazione per merci non ammesse alla vendita o deperite	29
37 - Prodotti non normalmente conservabili o da distruggere	30
38 - Merci affidate per la vendita alla Direzione del mercato	30
39 - Provvedimenti disciplinari ed amministrativi	31
40 - Commercio all'ingrosso fuori mercato	32
41 - Educazione alimentare ed iniziative promozionali	32
42 -	33

## Art. 1

### Definizione del mercato

Le attrezzature ed i servizi posti a disposizione degli operatori economici della produzione, del commercio, della conservazione e della trasformazione del settore dei prodotti ittici, siti in via Ligea (zona portuale) con superficie di mq. 1.400 tra aree coperte e scoperte, costituiscono il mercato per il commercio all'ingrosso dei prodotti stessi, ai fini ed a tutti gli effetti della legge della Regione Campania n° 13 del 1° aprile 1975.

## Art. 2

### Tipologia funzionale del mercato

Il mercato è di tipologia prevalentemente alla produzione con la funzione di polarizzare l'organizzazione commerciale di una notevole massa di prodotti della pesca azzurra locale (tonni, alici, sarde e sgombri) venduti direttamente dai produttori o loro consorzi o per conto degli stessi.

Per una migliore valorizzazione dei citati prodotti e per aumentare le aree di attrazione e di espansione nel mercato possono essere allestiti reparti speciali per la selezione, trasformazione e conservazione dei prodotti stessi.

Inoltre il mercato assume anche la tipologia funzionale di consumo perchè favorisce l'immissione nei canali al dettaglio delle altre specie di pescato in prevalenza di produzione non locale.

## Art. 3

### Istituzione e gestione del mercato

Il Mercato all'ingrosso è gestito direttamente dal Comune di Salerno e può essere gestito da un consorzio costituito fra Enti pubblici ed operatori economici associati della produzione, del commercio, della conservazione e della lavorazione dei prodotti ittici. In tal caso spetta al Comune di Salerno il 51% del totale delle quote della partecipazione gestionale.

## Art. 4

### Finalità

Il mercato è un pubblico servizio che attraverso la concentrazione dell'offerta e la vigilanza sull'applicazione delle norme di commercializzazione e

delle norme igienico-sanitarie, crea gli stimoli validi per condurre una incisiva politica alimentare e mira a tutelare i consumatori finali e contemporaneamente a remunerare i produttori e gli addetti alla distribuzione eliminando la intermediazione inutile e parassitaria.

L'attività del mercato si adeguerà alle direttive della Regione ed alle norme da essa emanate per assicurare, in casi eccezionali, il ripristino della normalità nell'ipotesi di turbative delle attività di commercio all'ingrosso dei prodotti ittici.

#### Art. 5

#### Commissione di mercato

Presso il mercato è costituita un'apposita Commissione presieduta dal legale rappresentante dell'Ente gestore o da un suo delegato.

La Commissione è nominata dall'Ente gestore ed è composta dai seguenti membri, designati dai rispettivi Enti, Associazioni ed Organizzazioni:

1. tre rappresentanti del Comune sede del mercato, di cui uno della minoranza, ed un rappresentante per ogni Comune o altro Ente pubblico aderente all'Ente gestore, ove non di seguito previsto;
2. un rappresentante dell'Ente istitutore.  
Nel caso in cui l'Ente gestore sia il Comune, quello s'intende già rappresentato, giusta punto 1);
3. un rappresentante della Camera di Commercio;
4. tre rappresentanti del movimento cooperativo dei produttori ittici;
5. tre rappresentanti delle Associazioni di categoria della produzione;
6. due rappresentanti dei consumatori, di cui uno in rappresentanza delle cooperative di consumo;
7. due rappresentanti dei commercianti all'ingrosso di cui uno operante nel mercato ittico e l'altro extra mercato;
8. due rappresentanti dell'industria di trasformazione e di conservazione;
9. due rappresentanti dei commissionari del mercato;
10. due rappresentanti del commercio al dettaglio dei prodotti ittici;

11. due rappresentanti del commercio ambulante;
12. due rappresentanti dei facchini e degli altri lavoratori dipendenti;
13. l'ufficiale sanitario o suo delegato;
14. il veterinario del Comune o suo delegato;
15. un abituale operatore in prodotti ittici con i mercati esteri;
16. un rappresentante dell'I.C.E.;
17. un rappresentante delle autorità marittime.

La Commissione dura in carica 5 anni ed i suoi membri possono essere confermati.

La Commissione ha facoltà di eleggere nel proprio seno un comitato di coordinamento, presieduto dal Presidente della Commissione stessa o da un suo delegato, del quale devono far parte, in ogni caso, i rappresentanti della categoria dei produttori, dei commercianti all'ingrosso, dei commissionari, dei dettaglianti, degli ambulanti, dei facchini, dei consumatori e delle cooperative.

La Commissione ne determinerà le competenze, entro i compiti propri, e fisserà le norme relative alla durata in carica e quelle necessarie al funzionamento.

Alle sedute della Commissione e del Comitato di coordinamento partecipa senza diritto di voto il Direttore di mercato.

Ai lavori della Commissione e del Comitato di coordinamento possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti di altre categorie, enti e uffici interessati ed esperti nei problemi da trattare.

Copia delle deliberazioni adottate dalla Commissione e/o dal Comitato di coordinamento è trasmessa all'Assessorato regionale al Commercio, all'Ente gestore e al Direttore del mercato a cura del Segretario entro 20 giorni dall'adozione.

Un dipendente dell'Ente gestore, quale Segretario della Commissione, redige verbale di ciascuna riunione che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva, trascritto nell'apposito registro e firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario.

## Art. 6

### Funzionamento e compiti della Commissione di mercato

La Commissione di cui al precedente art. 5 è convocata dal Presidente di regola una volta al mese ed ogni qual volta il Presidente stesso lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

Gli inviti di convocazione, recanti l'ordine del giorno, devono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono pervenire ai membri della Commissione almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Nei casi urgenti, la Commissione può essere convocata senza il rispetto del termine di cui al comma precedente.

Le sedute sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione con la presenza di un qualsiasi numero di componenti.

Tutte le deliberazioni, sia di prima che di seconda convocazione, sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

I membri della Commissione, che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti.

La Commissione ha il compito di:

1. esprimere parere sul numero dei posteggi, di cui il mercato è capace, in relazione allo spazio totale disponibile e a quello che può occupare ciascun posteggio precisando inoltre la parte di superficie riservata ai produttori associati e singoli e quella destinata a venditori occasionali purchè in possesso dei requisiti di legge. Nella determinazione della superficie di ciascun posteggio fisso del mercato si dovrà tener conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire la funzionalità del posteggio e lo sviluppo di una congrua attività commerciale dell'azienda;
2. esprimere parere sulla durata delle assegnazioni dei posteggi;
3. esprimere parere, sentiti gli interessati, sulle sanzioni di cui all'art. 39 nei confronti degli operatori di mercato;
4. esprimere parere in merito alle tariffe dei servizi di mercato;
5. proporre all'Ente che gestisce il mercato le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del mercato stesso, ai fini di

assicurare la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;

6. proporre all'Ente gestore le modifiche da apportare nel mercato al fine di rendere quanto più rispondenti possibile alle esigenze di funzionamento le attività commerciali che vi si svolgono;
7. esprimere parere in ordine all'organico del personale dipendente dall'Ente gestore necessario al funzionamento dei servizi di mercato su proposta della Direzione del mercato;
8. esercitare ogni altra attribuzione espressamente prevista dalla normativa vigente.

Al fine di fornire alla Commissione regionale, di cui all'art. 5 della legge regionale 1° aprile 1975, n° 13, le indicazioni utili allo svolgimento dei compiti propri, la Commissione di mercato provvede:

- a. riferire elementi e valutazioni in ordine ad accertamenti e controlli effettuati nell'ambito del mercato;
- b. ad inviare notizie dei provvedimenti così come risultano dai verbali delle proprie riunioni;
- c. a comunicare eventuali rilievi, deficienze e irregolarità riscontrate nell'esercizio del commercio all'ingrosso nell'ambito della Regione.

Ai componenti la Commissione di cui al precedente art. 5, per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, spettano il rimborso spese di viaggio e un gettone di presenza, nei modi di legge e nella misura prevista dal D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5, a carico dell'Ente gestore.

#### Art. 7

##### Direttore del mercato

Ad ogni mercato è preposto un direttore che è responsabile del funzionamento del mercato stesso; la nomina è fatta dall'Ente che gestisce il mercato. La nomina avviene a seguito di concorso pubblico per titoli e per esami, bandito dall'Ente gestore del mercato, sentita la Commissione del mercato. L'esame consiste in un colloquio, che i candidati debbono sostenere innanzi ad una commissione nominata dall'Ente gestore ed approvata dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 5 della legge 1° aprile 1975, n. 13. Al momento della determinazione dei criteri da seguire nell'assegnazione dei punti a ciascun titolo, ai fini della formazione della graduatoria, in ordine di merito,

devono essere valutati i titoli conseguiti dai candidati al termine di corsi tecnici corrispondenti alla specializzazione merceologica ed alla tipologia funzionale del mercato. Il Direttore del mercato deve prestare tutta la sua opera nel disimpiego delle proprie mansioni. Egli non può effettuare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle richieste da Enti gestori di altri mercati o da pubbliche amministrazioni, purchè autorizzato dall'Ente da cui dipende, nè svolgere attività commerciale od altre attività ritenute incompatibili dall'Ente gestore con le funzioni da lui svolte nel mercato stesso. Il trattamento economico e giuridico del Direttore è regolato dall'Ente gestore. Il Direttore, in servizio da almeno cinque anni, alla data di entrata in vigore del presente regolamento-tipo, deve essere confermato senza concorso, purchè abbia dato prova di capacità e non ostino motivi disciplinari, sentita la Commissione di Mercato. Il personale dipendente addetto al mercato, in servizio da almeno tre anni dalla data in vigore del presente regolamento-tipo deve essere confermato, senza concorso, conservando integralmente la posizione giuridica-economica acquisita, purchè abbia dato prova di capacità e non ostino motivi disciplinari, sentita la Commissione di mercato. Così sancito dal regolamento per i mercati all'ingrosso-settore prodotti ittici, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29/11/78, con deliberazione n. 300/6;

#### Art. 8

##### Compiti del Direttore del mercato

Il Direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato stesso, dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonchè a quelle impartite al riguardo dall'Ente gestore e alle decisioni adottate dalla Commissione di mercato.

Egli è il capo del personale, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, adotta nei confronti del personale stesso i provvedimenti disciplinari del richiamo e della censura e propone all'Ente gestore le sanzioni di maggiore rilievo secondo le norme contenute nel regolamento del personale.

Al Direttore del mercato per le sue funzioni dirigenziali e decisionali autonome sono attribuiti anche i seguenti compiti:

1. accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
2. curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;

3. vigilare perchè non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
4. accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;
5. intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
6. autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita dei prodotti oltre l'orario previsto;
7. proporre all'Ente gestore o alla Commissione di mercato, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonchè il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi del mercato;
8. accertare, in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
9. accertare, a richiesta degli operatori alle vendite assegnatari di posteggi fissi, rilasciandone certificazione, la specie, la qualità e se occorra, la varietà della merce e lo stato di conservazione;
10. vigilare perchè i commissionari, i mandatari e gli astatori, nonchè tutti gli altri operatori svolgano l'attività secondo le norme di legge e di regolamento in particolare che siano rispettate le norme di legge previste dai contratti collettivi di lavoro per tutto il personale dipendente;
11. vigilare perchè non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso dei prodotti e perchè vengano impediti eventuali frodi;
12. eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne;
13. curare nel quadro delle attrezzature di mercato la conservazione dei prodotti di cui al successivo art. 37;
14. curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dalle Unità Sanitarie locali;

15. emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
16. svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamentari nonchè dal presente regolamento.

Il Direttore ha l'obbligo di allontanare dal mercato le persone che si rifiutano di sottostare alle norme della legge e del presente regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato.

## Art. 9

### Personale addetto al mercato

Il personale impiegatizio ed operaio del mercato è assunto dall'Ente gestore sulla base della pianta organica, entro tre mesi dalla data di approvazione del presente regolamento.

Per l'importanza e la tipologia funzionale del mercato l'Ente gestore nomina un vice direttore od un segretario amministrativo appartenente almeno alla carriera di concetto.

Al custode del mercato spetta la qualifica di guardia giurata in considerazione del particolare servizio di custodia e di vigilanza sulle strutture ed attrezzature, sui prodotti in deposito ed in conservazione, svolto esclusivamente negli orari di chiusura del mercato.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di cui al precedente comma è determinato dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato.

## Art. 10

### Rilevazioni statistiche e prezzi

Le rilevazioni statistiche, effettuate in conformità alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica, riguardano sia le quantità delle singole merci introdotte nel mercato, sia il prezzo di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate in seno al mercato.

Il servizio concernente le rilevazioni statistiche è assicurato dall'Ente gestore del mercato in collaborazione con gli organismi interessati.

La rilevazione statistica delle quantità conferite è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci, contenenti i seguenti elementi e cioè:

- l'indicazione della esatta specializzazione merceologica (specie, qualità, ecc.) della quantità, della provenienza ed il nominativo dell'operatore a cui è destinata la merce. Dette rilevazioni sono compiute dal personale dipendente scelto dalla Direzione del mercato.

Le rilevazioni delle quantità vendute e dei prezzi praticati viene effettuata dalla direzione del mercato attraverso i fogli d'asta, nei mercati in cui vige tale sistema, e/o sui conti di vendita e/o sui conti di riepilogo, contenenti i dati necessari.

Detti atti sono compilati dagli operatori come stabilito negli articoli 32 e 33 del presente regolamento.

L'Istituto Centrale di Statistica può effettuare controlli sull'esattezza delle rilevazioni e, in caso di necessità, può disporre d'intesa con l'Ente gestore apposite rilevazioni in merito a particolari aspetti del movimento delle merci introdotte in mercato.

I dati individuali rilevati in conformità alle istruzioni dell'Istituto Centrale di Statistica sono soggetti al segreto d'ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo.

I dati globali, unitamente ai prezzi rilevati, dovranno essere oggetto, invece, della massima divulgazione.

La direzione del mercato ha la facoltà di effettuare controlli in analogia a quanto disposto, per altri fini, nel precedente terzo comma e negli articoli 33 e 35 del presente regolamento.

## Art. 11

### Servizio di Polizia

Nel mercato l'ordine pubblico, la circolazione e la sosta degli automezzi, il controllo sulle bolle dei beni viaggianti e gli adempimenti sulle questioni di natura igienico-annonaria sono assicurati dai vigili urbani.

Questi ultimi sono alle dirette dipendenze del mercato durante i turni di servizio a cui sono preposti.

L'Ente gestore mette a disposizione dei predetti vigili urbani i locali e la dotazione necessaria.

## Art. 12

### Servizio di pesatura e verifica del peso.

#### Strumento di pesatura

All'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.

La direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i venditori. La Direzione provvede ad eseguire controlli prima o all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:

- mantenuti puliti ed in perfetta condizione di funzionamento;
- perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- bene in vista ai compratori.

Dei guasti o del cattivo funzionamento della pesa deve essere immediatamente informata la direzione.

Nulla è dovuto al compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

### Art. 13

#### Gestione dei servizi

L'Ente gestore provvede di regola direttamente a tutti i servizi di mercato salvo, in caso di comprovata necessità, la facoltà di dare in concessione privilegiando a parità di condizioni, le forme di cooperative tra esercenti:

1. il servizio di facchinaggio, traino e trasporto;
2. il servizio di pulizia del mercato;
3. il servizio di bar e ristorante;
4. il servizio frigorifero;
5. i servizi di distribuzione dei carburanti e dei lubrificanti;
6. il servizio di posteggio per veicoli e automezzi;
7. il servizio di pubblicità;
8. il servizio di rifornimento del ghiaccio;
9. il servizio di rifornimento e ricambio cassette;
10. ogni altro servizio ausiliario del mercato.

Per la valorizzazione dei prodotti della produzione locale della pesca azzurra l'Ente gestore del mercato può allestire reparti per i servizi inerenti la preparazione commerciale, trasformazione e conservazione di detti prodotti.

I concessionari sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi nella loro attività.

Il concessionario non può sub-concedere il servizio assunto sotto pena di decadenza.

Non possono essere dati in concessione per motivi sanitari il laboratorio di analisi, di ricerca e di studi, nonché la conduzione degli impianti di depurazione dei frutti di mare.

#### Art. 14

##### Vigilanza igienico-sanitaria

Presso il mercato è istituito un apposito servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulla specie dei prodotti della pesca, al quale è preposto il Dirigente del Servizio esperto in materia, dipendente dall'Ente gestore.

Tutti i prodotti ittici, freschi, congelati e frutti di mare, qualunque sia la loro provenienza e destinazione, anche se formanti oggetto di contrattazioni fuori mercato, nonché quelli destinati alla lavorazione, conservazione e trasformazione, debbono essere sempre sottoposti al controllo preventivo del sanitario preposto al servizio, secondo le modalità stabilite dagli organi della Unità sanitaria locale e gestionali.

Il venditore è tenuto ad assicurare lo spostamento, il trasporto dei prodotti ittici e qualsiasi operazione richiesta dal sanitario, che si renda necessaria per l'esecuzione della visita di controllo.

I prodotti ittici possono essere posti in vendita solo dopo l'effettuazione della suddetta visita.

Il sanitario può dichiarare non idonee all'alimentazione determinate partite di prodotti e disporre la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo rilasciandone certificazione da consegnarsi al detentore della merce o alla direzione del mercato.

Per esigenze igienico-sanitarie può essere vietato il ritiro delle merci.

L'utilizzazione dei residui è deliberata dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, tenendo conto dell'esigenza di salvaguardare l'igiene e l'ambiente, pur mirando a realizzare, ove possibile, fondi di entrata in bilancio.

L'Ente gestore pone a disposizione del servizio di vigilanza sanitaria i locali necessari per lo svolgimento delle funzioni.

Il Direttore del mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal servizio di vigilanza sanitaria della Unità sanitaria locale.

I controlli igienico-sanitari devono essere effettuati in modo efficace prima e durante le vendite, nonché sui quantitativi rimasti invenduti e su quelli depositati negli impianti di conservazione.

L'autorizzazione per lo scarico nel mercato dei frutti di mare è concessa dal sanitario previo accertamento della certificazione di origine, a norma della legge 2/5/77, n° 192 e successive disposizioni ministeriali.

E' fatto obbligo ai dettaglianti di chiedere al sanitario il certificato di attestazione di idoneità alimentare dei frutti di mare acquistati nel mercato e fuori mercato.

Quando i prodotti non risultano rispondenti alle disposizioni contenute nella predetta legge ed alle norme legislative e regolamentari i prodotti stessi devono essere avviati all'apposita sala di osservazione dipendente dal mercato.

Le irregolarità riscontrate durante i controlli sanitari dei prodotti ittici in genere comportano oltre alle sanzioni previste, la pubblicizzazione nelle forme di legge dell'infrazione (affissione all'Albo dei provvedimenti).

## Art. 15

### Servizio di facchinaggio

Le operazioni di facchinaggio e di trasporto all'interno del mercato, qualora non siano svolte direttamente dall'Ente gestore del mercato, sono date in concessione ai facchini liberi esercenti, con priorità alle loro cooperative o carovane, purchè in possesso del certificato previsto dall'art. 121 del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 8 giugno 1931, n.773, sentiti i rappresentanti sindacali delle categorie operanti nel mercato.

Gli operatori alle vendite, nell'ambito dei posteggi e dei magazzini di cui sono concessionari, possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente a mezzo di propri dipendenti, regolarmente assunti per tale specifica mansione, con rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.

Per ambito del posteggio e del magazzino si intende anche il pianale del veicolo ad essi accostato per lo scarico.

Gli acquirenti possono anch'essi provvedere al carico ed al trasporto delle merci personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti, limitatamente alle merci di loro proprietà.

Tutti gli operatori che intendono avvalersi del personale proprio devono darne preventiva comunicazione alla direzione del mercato entro il 31 ottobre di ogni anno, per permettere all'Ente gestore di tenerne conto agli effetti della determinazione dell'organico occorrente.

I lavoratori facchini liberi, per essere ammessi ad esercitare il loro mestiere all'interno del mercato, debbono aver compiuto il 18° anno d'età ed essere esenti da malattie ed infermità che possano pregiudicare l'igiene e la salute pubblica, nonchè lo svolgimento delle proprie attività.

A tal fine devono essere sempre in possesso di libretto sanitario aggiornato.

L'autorizzazione non potrà essere rinnovata oltre il 31 dicembre dell'anno in cui l'interessato avrà compiuto il 61° anno di età.

L'Ente gestore, su proposta della Direzione del mercato, sentiti i rappresentanti sindacali dei facchini liberi e, ove esistono cooperative, i

rappresentanti di queste ultime, provvede alla determinazione annuale del numero e nell'indicazione nominativa dei facchini a disposizione degli operatori, in modo da garantire un efficiente servizio e da assicurare a questi la continuità del lavoro ed il raggiungimento di un'equa retribuzione media giornaliera, in riferimento al volume delle operazioni da essi effettivamente svolte e dalle relative tariffe.

I facchini sono pagati per i servizi effettivamente resi secondo la tariffa proposta dall'Ente gestore ed approvata nei modi di legge.

I facchini sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e la consegna e non possono imporre la loro opera nè possono rifiutarla quando ne siano richiesti.

Ad essi, altresì, è vietato di farsi aiutare o sostituire da altre persone non autorizzate nel disimpegno della loro attività.

Durante la loro permanenza nel mercato all'ingrosso e nelle aree o nei magazzini ad esso pertinenti, i facchini debbono indossare l'uniforme prescritta dall'Ente gestore, sulla cui foggia e colore siano stati sentiti i rappresentanti sindacali della categoria degli stessi facchini. Anche il personale di fatica degli operatori fissi deve essere soggetto ad analoga disposizione.

I facchini che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento o a quelle emanate dalla Direzione del mercato per quanto di sua competenza, o che comunque turbino il normale funzionamento del mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a. diffida scritta od orale disposta dalla direzione del mercato;
- b. sospensione dal mercato per un periodo di tempo variabile da 1 a 15 giorni;
- c. nei casi più gravi - sentite le organizzazioni sindacali di categoria del mercato, più rappresentative a livello nazionale - la revoca dell'autorizzazione e l'espulsione dal mercato disposta dall'Ente gestore, su proposta della direzione del mercato, sentita la Commissione di mercato previa contestazione dell'addebito all'interessato.

Durante il periodo di sospensione, il punito non può accedere per nessun motivo al mercato.

Alle stesse sanzioni, fatta eccezione per quella prevista al punto c), sono assoggettati i dipendenti degli operatori commerciali e dei produttori autorizzati alla vendita diretta.

## Art. 16

### Tariffe

Le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in concessione, sono proposte dall'Ente gestore, sentito il parere della Commissione di mercato, ed approvato nei modi di legge.

Le stesse saranno a cura della direzione del mercato, esposte in luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel mercato possano prenderne visione.

Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti. Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili.

L'imposizione e l'esazione di tariffe superiori a quelle fissate nei modi di legge comportano l'irrogazione della sanzione della sospensione dell'attività nel mercato, giusta art. 39.

## Art. 17

### Cassa di mercato

Al fine di agevolare lo svolgimento del servizio di tesoreria inerente la gestione di mercato e facilitare le operazioni bancarie e creditizie da parte degli operatori, l'Ente gestore, entro il recinto del mercato, può istituire la cassa di mercato, affidandola ad un'azienda di credito, abilitata dalla normativa vigente, mediante convenzione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, sentita la Commissione di mercato.

L'Ente gestore potrà istituire apposito "Fondo di garanzia" per agevolare l'accesso al credito degli operatori del mercato.

Le modalità per la costituzione ed i limiti entro cui il "Fondo" deve essere contenuto sono stabiliti dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato.

Non può farsi obbligo agli operatori commerciali di far ricorso alla cassa di mercato.

## Art. 18

### Responsabilità

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, l'Ente gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanza o deperimenti dei

prodotti e cose che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori o ai frequentatori del mercato.

Gli operatori o frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati all'Ente gestore.

A loro carico, l'Ente gestore può adottare le sanzioni di cui al presente regolamento.

## Art. 19

### Venditori e compratori

Sono ammessi ad operare nei mercati:

#### A) venditori:

1. i commercianti all'ingrosso, commissionari, astatori e mandatari iscritti negli appositi albi;
2. i produttori singoli o associati, anche se non iscritti negli appositi albi, nei limiti della capacità produttiva delle proprie aziende;
3. i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti;
4. le organizzazioni di produttori di cui alla legge 27 luglio 1976, n. 622;
5. le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti di cui all'art. 1, legge regionale 1° aprile 1975, n. 13;

#### B) compratori:

1. i commercianti all'ingrosso;
2. i commissionari e i mandatari;
3. i commercianti al minuto;
4. le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;
5. gli enti comunali di consumo;

6. le comunità, le convivenze, i gestori di alberghi, di ristoranti, di mense, di spacci aziendali e di altri consorzi;

7. i gruppi di acquisto, i loro consorzi ed associazioni.

Sono ammessi inoltre agli acquisti, sentita la Commissione di mercato, i privati consumatori, con i limiti, le modalità e durante l'apposito orario stabilito dall'Ente gestore, ai sensi del presente regolamento.

Avverso la mancata ammissione al mercato è ammesso ricorso all'Ente gestore che sentita la Commissione di mercato decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo.

## Art. 20

### Commissionari, mandatari ed astatori

Sono ammessi ad operare nel mercato per le vendite e gli acquisti, anche commissionari e mandatari che abbiano prestato all'Ente gestore cauzione non inferiore a 500.000 (cinquecentomila) in danaro o in titoli di stato, o garantiti dallo stato al valore di borsa mediante fidejussione bancaria.

L'importo della cauzione intestata all'operatore è fissato dall'Ente gestore, tenuto conto dell'importanza del mercato, sentita la Commissione di mercato.

I commissionari ed i mandatari, operanti fuori del mercato o in comuni sprovvisti di mercato all'ingrosso, debbono versare la cauzione al comune per l'importo e con le modalità da questo stabiliti.

Per le vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica, sono ammessi ad operare nel mercato anche astatori.

La cauzione di cui al presente articolo resta vincolata per tutto il tempo in cui l'interessato è ammesso ad operare nel mercato o nel comune.

## Art. 21

### Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'acquisto ed alla vendita

Il possesso dei requisiti per essere ammessi alla vendita ed agli acquisti del mercato è accertato dalla Direzione del mercato attraverso l'esame della seguente documentazione, da acquisire agli atti dell'Ente gestore.

a. certificazione dell'iscrizione negli albi di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n° 125;

b. certificazione, da rilasciarsi dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui risiede l'interessato, previ gli accertamenti del caso, dalla quale risulti l'appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate dall'art. 19, qualora si tratti di persona non sottoposta all'obbligo dell'iscrizione negli albi di cui alla lettera a) del presente articolo.

## Art. 22

### Accesso al mercato

Per l'accesso al mercato la Direzione dello stesso rilascia a tutti gli operatori, previo accertamento della loro appartenenza alle categorie di cui all'art. 19, apposita tessera munita di fotografia da cui risultino:

1. le generalità del titolare;
2. il titolo di ammissione al mercato;
3. il periodo di validità.

La tessera di cui al comma precedente è conforme al modello unificato, approvato con D.P.G.R. su proposta dell'Assessore regionale al Commercio.

Per il rilascio della tessere può essere imposto il pagamento di un diritto a titolo rimborso spese, comunque non superiore a £. 3.000.

Avverso il mancato rilascio della tessera è ammesso ricorso all'Ente gestore che, sentita la Commissione di mercato, decide entro trenta giorni, con provvedimento definitivo.

La Direzione del mercato può autorizzare l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta da lui ritenuta giustificata. A tale provvedimento, chi ne abbia interesse, può fare ricorso alla Commissione di mercato che entro 15 giorni dovrà deliberare.

## Art. 23

### Disciplina operatori e personale da essi dipendenti

I produttori singoli o associati, i consorzi, le cooperative di produttori non iscritti negli appositi albi, possono vendere soltanto i prodotti di loro produzione, direttamente o a mezzo di familiari o di persone dipendenti dell'azienda.

I commercianti grossisti possono effettuare vendita anche per conto terzi ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purchè iscritti nell'apposito albo dei commissionari.

I commissionari con posteggio in mercato possono effettuare vendite per conto proprio solo se iscritti nell'albo dei commercianti.

E' vietato ai commercianti ed ai commissionari ammessi ad operare nel mercato di vendere merci in loro possesso e presenti sul mercato ad altri commercianti all'ingrosso commissionari di mercato per la rivendita all'interno dello stesso: i relativi contratti sono nulli.

I commissionari, i mandatari, gli astatori non possono esercitare per conto proprio sia nel mercato che fuori mercato il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato nel quale operano, nè svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

Tutti coloro che sono addetti alla preparazione, manipolazione e vendita dei prodotti alimentari devono essere muniti dell'apposito libretto sanitario aggiornato e sottoporsi agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti.

## Art. 24

### Destinazione ed assegnazioni dei posteggi e dei magazzini

L'Ente gestore nell'assegnazione dei posteggi, ivi compresa la destinazione degli esistenti al momento del rinnovo delle assegnazioni, garantisce la priorità alle organizzazioni di produttori associati in forma cooperativa o consortile alle cooperative e loro consorzi.

L'Ente, inoltre, prenderà in considerazione ai fini dell'assegnazione, valutando con criteri uniformi e prestabiliti:

1. rilevanza e continuità dell'attività;
2. volume di affari trattati in precedenza;
3. anzianità della ditta richiedente.

In caso di parità di condizioni delle ditte richiedenti, si potrà ricorrere al sorteggio.

I posteggi per attività a carattere continuativo sono assegnati dall'Ente gestore agli operatori di cui all'art. 19, su domanda degli interessati presentata con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal bando di concorso e corredate dai documenti prescritti.

Le assegnazioni dei predetti posteggi non possono avere una durata, salvo revoca, superiore ad anni 5 e non inferiore ad anni 3, salvo rinnovo, ed avranno comunque scadenza contemporanea, qualunque sia la loro data di inizio.

Il canone per l'uso di ciascun posteggio è stabilito dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato ed approvato nei modi di legge. Esso deve essere pagato a rate anticipate, la cui frequenza è fissata dall'Ente gestore.

Ai produttori singoli o associati, compresi quelli che svolgono attività a carattere stagionale, deve essere riservato dall'Ente gestore una parte adeguata dello spazio esistente.

Le aree destinate ai produttori singoli o associati, sono assegnate ai richiedenti che dimostrino di appartenere alle corrispondenti categorie di cui all'art. 19.

A ciascuno di essi può essere assegnata un'area proporzionale all'entità di produzione dichiarata, sia a carattere fisso, sia a carattere saltuario.

Le aree riservate ai produttori singoli od associati, ferma restando per questi ultimi la priorità di cui al I comma del presente articolo, sono le seguenti: non inferiori al 30%.

Le assegnazioni delle aree di cui sopra sono valide soltanto per ciascun anno solare o parte di esso.

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nei comma precedenti, stabilita con le modalità dell'art. 16, deve essere pagata in rate trimestrali postecipate.

## Art. 25

### Carattere dell'assegnazione dei posteggi

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere ceduta salvo che ai figli o al coniuge o ai partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230/bis del codice civile, subordinatamente all'autorizzazione dell'Ente gestore e sempre che i destinatari siano in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

In caso di morte dell'assegnatario gli eredi legittimi hanno diritto a continuare nell'assegnazione, fino alla scadenza, purchè siano in possesso dei requisiti suddetti per l'ammissione alle vendite nel mercato.

In caso che gli eredi legittimi siano minori possono essere rappresentati da persona avente i requisiti suddetti.

Qualora la persona fisica, assegnataria di un posteggio, intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che l'assegnazione del posteggio sia trasmessa alla società, rivolgendo regolare domanda all'Ente gestore del mercato, il quale può autorizzare il trasferimento dell'assegnazione alla società purchè questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia d'ordine fiscale, sia d'ordine finanziario e commerciale, della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del mercato e purchè non ostino motivi di pubblico interesse.

Il provvedimento di diniego deve essere motivato e non può produrre effetto di cessazione di attività della ditta richiedente.

Qualora l'assegnazione del posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare

della persona dalla carica, salvo che la persona giuridica non richiede entro 30 giorni la voltura dell'intestazione a favore del nuovo legale rappresentante. Tra la cessazione dell'incarico del legale rappresentante al quale il posteggio è intestato e la voltura al nuovo rappresentante, non può esserci soluzione di continuità nella gestione del posteggio.

Qualora l'assegnazione del posteggio sia disposto a favore di cooperative o di associazioni di produttori, essa viene intestata alle cooperative o alle associazioni di produttori stesse che sono tenute a comunicare all'Ente gestore i nominativi dei legali rappresentanti e tempestivamente le variazioni che possono intervenire nel corso dell'assegnazione.

## Art. 26

### Gestione dei posteggi

Il posteggio deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione o dalla persona di cui al II e III comma dell'articolo precedente.

Qualora l'assegnatario sia persona fisica, questi in caso di comprovato impedimento fisico, può farsi rappresentare, per un massimo di 6 mesi, nella gestione dal coniuge o da un parente entro il terzo grado o da terza persona avente i requisiti di legge e mandato di rappresentanza.

Quando la rappresentanza di cui al comma precedente supera complessivamente il quarto della durata della concessione, questa è revocata.

Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, ad eccezione delle cooperative e delle associazioni di produttori, la gestione potrà essere affidata a persona della società diversa dal rappresentante legale purchè abbia il mandato con rappresentanza.

Gli assegnatari, per i rapporti con l'Ente gestore, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.

## Art. 27

### Uso dei posteggi e magazzini

In conformità dell'atto di assegnazione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome, cognome e indirizzo dell'intestatario; le cooperative e le associazioni dei produttori devono indicare solo la ragione sociale e la sede.

L'Ente gestore può fissare i criteri di uniformità per l'indicazioni di cui al comma precedente.

I posteggi ed i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e delle attrezzature necessarie per la vendita.

E' vietato adibire i posteggi, i magazzini e tutte le altre aree a deposito di imballaggi vuoti.

L'Ente gestore provvede all'istituzione di un deposito di imballaggi adeguato alle necessità del mercato.

Durante le ore di chiusura del mercato nessuno deve rimanere nei posteggi e nei magazzini, salvo speciale permesso scritto, rilasciato dalla Direzione del mercato, che impartirà le disposizioni del caso.

Non è consentito installare nei posteggi e nei magazzini impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità senza la preventiva autorizzazione dell'Ente gestore.

## Art. 28

### Termine e revoca delle assegnazioni

Le assegnazioni dei posteggi cessano:

- a. alla scadenza;
- b. per rinuncia dell'assegnatario;
- c. per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
- d. per scioglimento della società assegnataria.

L'assegnazione del posteggio è revocata nei seguenti casi, sentita la Commissione di mercato:

1. perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;
2. cessione totale o parziale di un posteggio a terzi;
3. inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dall'Ente gestore;
4. gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
5. accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio o della tariffa per l'occupazione dell'area.

La revoca è dichiarata dall'Ente gestore, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salva ogni altra azione civile o penale.

Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi ed annessi debbono essere riconsegnati all'Ente gestore liberi di persone o cose, entro i 15 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca. In caso di inottemperanza si procederà allo sgombero a cura dell'Ente gestore e a spese dell'assegnatario che è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso.

## Art. 29

### Orario e calendario

L'inizio e il termine delle contrattazioni nonché le vendite ai privati consumatori sono annunziate con apposito segnale e risultano così stabiliti:

• apertura cancelli	ore 0.00
• inizio contrattazioni	ore 4.00
• termine delle contrattazioni	ore 8.00
• vendita diretta ai consumatori	dalle ore 8.30 alle ore 9.30
• chiusura del mercato	ore 11
• chiusura dei cancelli	ore 12

Nel periodo 1° novembre - 31 marzo i predetti orari sono ritardati di un ora.

Nei periodi di forte produzione gli orari per il conferimento e per le contrattazioni possono essere aumentati di tre ore al giorno.

I periodi di cui al comma precedente sono individuati dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione regionale prevista dall'art. 5 della legge 1° aprile 1975, n° 13, e non possono superare complessivamente 90 giorni ogni anno per ciascuna tipologia funzionale.

Il direttore del mercato, sentita la Commissione del mercato, può autorizzare l'anticipo dell'orario di apertura dei cancelli fino ad un massimo di tre ore, fermo restando, in ogni caso, l'orario d'inizio delle contrattazioni.

I mercati di cui al presente articolo osserveranno la chiusura completa la domenica e nei seguenti giorni:

- 1° Gennaio;
- Pasqua;
- Lunedì dell'Angelo;
- 25 Aprile;
- 1° Maggio;
- 15 Agosto;
- 1° Novembre;

- 8 Dicembre;
- 25 Dicembre;
- 26 Dicembre.

### Art. 30

#### Ordine interno

E' vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze:

- ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- attendere alle operazioni di sezionatura o ad altri trattamenti dei prodotti, senza indossare vestiti di servizio convenientemente puliti;
- attirare i compratori con grida o schiamazzi;
- sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni quale che sia l'ente beneficiario;
- esercitare qualsiasi commercio di commestibili, bevande, ecc., senza autorizzazione;
- introdurre cani;
- accettare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
- gettare sui luoghi di passaggio merci avariate o altro;
- circolare fuori delle sale di esposizioni o di vendite con coltelli ed altri arnesi di lavoro;
- tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni;
- uscire dal mercato indossando abiti sudici o insanguinati;
- ogni atto contrario alla sicurezza ed al buon costume.

Le organizzazioni sindacali delle categorie operanti in mercato possono apporre in appositi albi, disposti dalla direzione, avvisi a carattere sindacale.

La pulizia dei locali, strade e spazi è disciplinata dal Direttore secondo le norme prescritte dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato.

#### Art. 31

##### Circolazione dei veicoli

I veicoli portanti prodotti destinati alla vendita in mercato hanno libero ingresso a cominciare dall'apertura del mercato stesso.

I veicoli dei compratori possono essere ammessi dall'inizio delle operazioni di vendita, quando le condizioni di viabilità del mercato lo consentano.

La circolazione e la sosta dei veicoli, nonché il carico e lo scarico delle merci, sono regolate dalla Direzione del mercato, con apposito ordine di servizio ed assicurate dai Vigili Urbani addetti al mercato.

L'uso dei veicoli per il trasporto interno delle merci, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dalla Direzione del mercato.

Le caratteristiche tecniche e di ingombro di tali mezzi sono stabilite dall'Ente gestore, tenendo presente le esigenze igieniche e funzionali del mercato, in rapporto agli impianti ed alla rete viaria di esso, nonché la necessità di evitare i rumori molesti.

Il numero massimo dei predetti veicoli è fissato dall'Ente gestore su proposta della Direzione del mercato, sentita la Commissione di mercato.

Nell'interno del mercato i veicoli devono procedere a passo d'uomo, quelli a traino animale devono essere condotti a mano.

#### Art. 32

##### Operazioni di vendita

Tutta la merce, prodotti freschi e frutti di mare, conferita al mercato deve essere esposta nel posteggio prima dell'inizio delle vendite, secondo la diversa specie, per essere sottoposta ai preventivi controlli igienico-sanitari.

La Direzione del mercato comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi di quantitativi di merci introdotte nello stesso.

Le vendite si effettuano per lotti di prodotti omogenei da parte di dipendenti dell'Ente gestore o di astatori iscritti nell'apposito albo.

Il venditore ha l'obbligo di comunicare, all'inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la varietà, la categoria di qualità ed il prezzo base della merce offerta.

Quando non si tratta di proprio dipendente, l'Ente gestore provvede - sentita la Commissione di mercato - a stabilire la provvigione spettante all'astatore.

Le sale di deposito, in relazione all'esigenze locali della pesca, possono restare aperte a giudizio della Commissione di mercato.

Gli operatori all'ingrosso non possono effettuare vendite al dettaglio sia dentro che fuori al mercato.

I quantitativi minimi per la vendita all'ingrosso non possono essere inferiori a kg. 5 per collo.

### Art. 33

#### Vendita dei prodotti

La vendita all'ingrosso dei prodotti ittici è effettuata mediante asta pubblica o per contrattazione diretta. Essa è di regola svolta con sistemi meccanici od elettronici all'uopo installati nel mercato.

Le vendite dei prodotti massivi che avvengono in banchina sono effettuate con asta pubblica a voce o ad orecchio.

Il foglio d'asta deve contenere gli estremi del venditore, il numero delle cassette, il peso netto, l'elencazione di ogni singola partita (precisando specie o qualità, prezzo, peso, il numero del posteggio corrispondente all'acquirente, l'importo totale lordo e netto, i proventi regolamentari ed i relativi oneri fiscali).

Le vendite si effettuano a peso netto e a cassette uniformi.

Per le contrattazioni effettuate direttamente dagli operatori (commercianti e produttori singoli od associati), dai legali rappresentanti dei consorzi, dalle cooperative dei produttori e di commercianti, dalle organizzazioni di produttori di cui alla legge 27 luglio 1975 n° 622, dai responsabili e dalle imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici, si fa obbligo al termine delle vendite giornaliere di compilare conto o foglio di riepilogo contenente gli stessi elementi indicati nel comma precedente.

La merce deve essere posta bene in vista agli acquirenti ed evidenziata in modo da non trarli in inganno.

Nella sala d'asta l'evidenziazione di ciascuna partita posta in vendita viene fatta attraverso l'apposito personale dipendente dell'Ente gestore.

Ai concessionari di posteggio o al personale dipendente, ai facchini di fatica in genere ed ai rivenditori è proibito di intromettersi comunque nelle contrattazioni altrui.

A tutto il personale di mercato a qualunque categoria appartenga, è assolutamente proibito di svolgere nel mercato medesimo, sotto qualsiasi forma o anche in via eccezionale, attività di produttore o negoziante. E' proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali e di avere alcun interesse nelle medesime sia direttamente che per conto o per interposta persona.

Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata ancorchè essa sia normalizzata, o comunque,

presentata a strati in imballaggi idonei; purchè la verifica avvenga contestualmente in presenza del venditore. Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata, il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.

Per la classificazione, la calibrazione, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ittici regolamentati in sede C.E.E. si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ittici non regolamentati si applicano le norme vigenti.

Chiunque alteri il peso del contenitore con bagnatura od altro artificio o ponga in vendita prodotti eccessivamente bagnati, è soggetto ai provvedimenti disciplinari del presente regolamento.

#### Art. 34

##### Norme per la commercializzazione. Ritiro dei prodotti

Il venditore è tenuto a sistemare i prodotti ittici, in conformità alle disposizioni impartite dalla Direzione del mercato.

La merce esposta nei posteggi deve essere ripartita distintamente, secondo la diversa specie, qualità e provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.

E' vietato l'uso dei contenitori che non rispondono ai requisiti igienico-sanitari prescritti.

E' vietato altresì, l'uso di cassette, contenitori e confezioni irrazionali che danneggiano i prodotti e ne pregiudicano la necessaria, perfetta conservazione.

Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato i prodotti ittici introdotti, senza dover per questo corrispondere all'Ente gestore pagamenti di qualsiasi natura.

Il ritiro dal mercato dei prodotti ittici può essere vietato dai competenti Uffici di cui all'art. 14 del presente regolamento, per motivi di carattere igienico-sanitario.

Dell'esatta osservanza delle norme riguardanti la qualificazione ed il confezionamento dei prodotti posti in vendita è in ogni caso, responsabile il detentore dei prodotti stessi.

Per quanto non previsto dal presente articolo, la commercializzazione dei prodotti della pesca, avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni.

## Art. 35

### Vendite per conto

I commissionari ed i mandatari ammessi ad operare nel mercato devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

Ai commissionari ed ai mandatari spetta una provvigione che in ogni caso non può superare il 5%.

La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del posteggio (scarico compreso) sino alla consegna dei prodotti stessi all'acquirente alla soglia del posteggio (escluso il carico), nonché dello "star del credere".

Il commissionario potrà rivalersi delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione, quando a tali operazioni non abbia provveduto il committente, che dovrà essere debitamente informato.

I commissionari ed i mandatari debbono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto vendita, per i prodotti venduti.

In ogni conto di vendita deve risultare:

1. la natura e la qualificazione del prodotto ed il numero dei colli;
2. il prezzo di vendita;
3. il peso di ciascuna partita o colli venduti;
4. il netto ricavo da accreditare al committente o mandante;
5. i diritti regolamentari degli oneri fiscali.

I commissionari ed i mandatari debbono tenere a disposizione della Direzione del mercato tutti gli atti ed i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

## Art. 36

### Certificazione per merci non ammesse alla vendita o deperite

Gli operatori nel mercato possono chiedere la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti voluti dalle norme in vigore ed i relativi provvedimenti adottati.

Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento all'Ente gestore del mercato, il

quale, d'intesa con l'organo sanitario, eseguito l'accertamento e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire, agli effetti sanitari, la commerciabilità delle merci, rilascia un certificato comprovante il valore del deprezzamento.

Per le merci guaste e non più commestibili, la Direzione del mercato rilascia un certificato comprovante la dispersione, con riferimento all'ordine dell'organo sanitario.

L'operatore che non ottemperi alle disposizioni suddette non può, in nessun caso giustificare al produttore o speditore, per uno dei motivi di cui al presente articolo, la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata ovvero di una quantità inferiore a quella ricevuta.

#### Art. 37

##### Prodotti non normalmente conservabili o da distruggere

Il sanitario può stabilire il termine entro il quale si deve effettuare la vendita dei prodotti che non si presentino in condizioni di normale conservabilità.

Il predetto può rilasciare, a richiesta dell'interessato, la certificazione della vendita.

I prodotti non venduti entro il termine di cui sopra e quelli non riconosciuti dal sanitario atti al consumo sono avviati ad apposito reparto della sala di osservazione per la successiva, sollecitata distruzione da effettuare con l'osservanza delle norme regolamentari emanate dall'Ente gestore.

Per l'ordine di distruzione il sanitario del mercato deve rilasciare notificazione al venditore interessato.

#### Art. 38

##### Merci affidate per la vendita alla Direzione del mercato

La Direzione del mercato provvede, mediante l'opera di mandatari o di commissionari o di astatori, nonché della cassa di mercato ed in conformità delle norme stabilite dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, alla vendita, mediante aste pubbliche o per trattativa privata:

- a. delle merci affidate alla Direzione per la vendita;
- b. delle merci pervenute nel mercato all'indirizzo dei commercianti commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salvo diversa disposizione del mittente, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti alla direzione del mercato o irreperibili;

- c. delle merci che, su indicazione dell'organo sanitario addetto al mercato, esigano di essere sollecitamente utilizzate per evitarne il deterioramento.

I commissionari, i mandatari, gli astatori e la cassa di mercato sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dalla Direzione del mercato.

I predetti operatori debbono versare nello stesso giorno delle vendite alla Cassa di mercato, per il successivo inoltro agli aventi diritto, il ricavo delle suddette vendite.

L'Ente gestore e la Direzione del mercato non assumono alcuna responsabilità diretta o indiretta, a qualsiasi titolo, verso i produttori, mittenti od altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

### Art. 39

#### Provvedimenti disciplinari ed amministrativi

Indipendentemente dall'eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da altre leggi, le infrazioni alle disposizioni al presente regolamento di mercato, vanno punite - tenuto conto della gravità dell'infrazione e della recidività - con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a. diffida (verbale o scritta) da parte del direttore;
- b. sospensione dei colpevoli da ogni attività nel mercato, per un periodo massimo di tre giorni da parte della Direzione del mercato;
- c. sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi, deliberata dall'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, sentito l'interessato con provvedimento definitivo, o in caso grave ed urgente, dal Direttore del mercato;
- d. revoca dell'assegnazione del posteggio e dei magazzini per i motivi di cui all'art. 28 del presente regolamento.

I provvedimenti di sospensione per i periodi superiori a tre giorni irrogati da parte della Direzione del mercato debbono essere immediatamente comunicati all'Ente gestore e perdono ogni efficacia se non sono notificati entro tre giorni.

Gli operatori sospesi che continuano la loro attività durante il periodo della sospensione incorrono nella revoca dell'iscrizione agli albi di cui all'art. 3 della Legge 25/3/1959 n° 125.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si applicano nei confronti degli operatori nei mercati all'ingrosso le sanzioni amministrative previste dalle norme in vigore.

#### Art. 40

##### Commercio all'ingrosso fuori mercato

L'esercizio del mercato all'ingrosso fuori mercato si svolge con il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie ed annonarie e di tutte le norme del regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale, comprese quelle relative all'orario ed al calendario delle operazioni mercantili, ad eccezione di quelle che attengano al funzionamento interno ad esse.

In conformità di quanto disposto dall'art. 26 del D.M. del 28/4/1976 il titolare dell'esercizio all'ingrosso extra mercato è tenuto ad inviare al Comune copia della comunicazione diretta all'UPICA di Salerno. Ciò allo scopo di consentire agli Organi comunali di provvedere ai servizi d'Istituto e cioè sanitari, annonari, amministrativi e statistici, derivanti dalla Legge e dalle disposizioni vigenti.

In caso di inosservanza delle norme previste dal presente articolo, da parte degli operatori che svolgono l'attività all'ingrosso fuori dal mercato, il Sindaco competente per territorio con provvedimento definitivo, dispone nei loro confronti la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a mesi tre.

#### Art. 41

##### Educazione alimentare ed iniziative promozionali

L'Ente gestore, sentita la Commissione di mercato, elabora annualmente un piano di educazione alimentare e di orientamento nei consumi destinati agli utenti del mercato ed ai consumatori nel quadro delle indicazioni della Giunta Regionale e lo sottopone all'approvazione della Giunta Regionale stessa.

Gli operatori del mercato sono impegnati a collaborare all'attuazione del piano.

L'Ente gestore, inoltre promuove incontri periodici con gli operatori della produzione, del mercato e del commercio al dettaglio, allo scopo di definire iniziative ed adeguamenti organizzativi atti a ridurre i costi di distribuzione dei prodotti.

## Art. 42

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le dovute approvazioni da parte della Giunta Regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 5 della legge regionale 1/4/1975, n° 13 e dopo le prescritte pubblicazioni.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il 26 marzo 1996 e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al 10 aprile 1996.

IL SEGRETARIO GENERALE FF

li' 25 Marzo 1996

MAROTTA Felice

Copia conforme all' originale rilasciata in carta semplice ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE